SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Testo del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85, recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse».

95A1735

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1994, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

95A1648

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 marzo 1995, n. **85.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 41

All'articolo 1, al comma 1, la parola: «esclusivamente» *è soppressa; le parole:* «16.000 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «15.750 miliardi»; *e le parole:* «8.000 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «7.500 miliardi».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «tabelle A» *sono inserite le seguenti:* «, con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,»; *dopo le parole:* «rate ammortamento mutui,» *sono inserite le seguenti:* «e per interventi nel settore agroalimentare,»; *le parole:* «del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti nè vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 10 miliardi»;

al comma 2, le parole da: «Categoria I» *fino a:* «5%» *sono soppresse;*

al comma 2, alla voce: «Categoria II», *le parole da:* «con esclusione» *fino a:* «6%» *sono sostituite dalle seguenti:* «limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennità di missione all'interno e all'estero e per indennità di servizio all'estero ed assegni di sede nonchè per tutte le altre indennità non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro... 8%»;

al comma 2, dopo le parole: «Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa... 6%» *sono aggiunte le seguenti:* «Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero... 2%»;

al comma 2, alla voce: «Categoria V», *nell'ultimo periodo, la parola:* «3» *è sostituita dalla seguente:* «1» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa»;

al comma 2, alla voce: «Categoria IX», *lettera* a), *dopo la parola:* «6868» *sono inserite le seguenti:* «, 6869 e 6877»;

al comma 2, le parole: «Categorie XIV e XVI» *sono sostituite dalle seguenti:* «Categorie XIV, XV e XVI»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonchè per i capitoli relativi alle indennità di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 può essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 3, le parole: «legge 22 febbraio 1986, n. 41» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 28 febbraio 1986, n. 41»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.»;

al comma 4, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo *standard* definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale»;

al comma 4, ultimo periodo, le parole: «le lettere da *a)* ad *e)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «le lettere da *a)* ad *e*-bis)» *e dopo le parole:* «decreto legislativo n. 504 del 1992» *sono aggiunte le seguenti:* «come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: «comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63», *e le parole:* «devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL, entro tre giorni dalla data di presentazione, copia delle domande di iscrizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte»; *al secondo periodo, le parole:* «dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate camere di commercio» *sono sostituite dalle seguenti:* «le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

L'articolo 8 è soppresso.

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995).* - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 31 maggio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell'imposta a saldo».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera a), *le parole da:* «e dei medicinali da banco» *fino a:* «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539» *sono soppresse;*

al comma 2, lettera b), *dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:*

2-bis) prosciutto cotto;

2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03)»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è aggiunto il seguente numero:

"8-*bis*) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari"»;

al comma 3, nel numero 120) richiamato, dopo la parola: «campeggio», *sono inserite le seguenti:* «nonchè prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. *10*-bis. - *(Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).* - 1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale"».

All'articolo 14:

*al comma 1, nel numero 21-*bis*) richiamato, le parole:* «e delle attività connesse» *sono sostituite dalle seguenti:* «e alle attività connesse»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1995" e le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1995";

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995"».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. *14*-bis. - *(Recupero contributi agricoli).* - 1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.

2. All'articolo 18, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "1993 e precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "1994 e precedenti"».

All'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria.».

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. *16*-bis. - *(Modifiche agli articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).* - 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 5), sono aggiunte, in fine, le parole: "si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonchè delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma".

b) al terzo comma, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

c) al terzo comma, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari"».

2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione".

3. All'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni di cui all'articolo 3, primo comma, secondo periodo, per

le assegnazioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni"».

All'articolo 17, al comma 6, all'alinea, sono premesse le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1996».

All'articolo 18:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Detrazioni ai fini IRPEF)*»;

al comma 1 è premesso il seguente:

«*01.* All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta del 20 per cento"».

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. *19*-bis. - *(Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA).* - 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonchè per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera *b)* non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera *b)*;

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 15 febbraio 1995;

f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;

i) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma: a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali; b) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone; *c)* di lire 2.500.000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione inferiore a lire 5 miliardi; *d)* di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a lire 5 miliardi, nonchè per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonchè l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni».

All'articolo 20, al comma 1, le parole: «26 novembre 1992, n. 462» *sono sostituite dalle seguenti:* «26 novembre 1992, n. 461».

All'articolo 22:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui

all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto»;

al comma 11, le parole: «in ragione del 60 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «in ragione del 50 per cento».

All'articolo 23:

al comma 1, primo periodo, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 per cento» *e dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea»;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «salvo quanto» *fino a:* «articolo 24» *sono soppresse;*

al comma 3, primo periodo, le parole: «15 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «14 per cento»;

al comma 5, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 ottobre 1995».

All'articolo 25:

il comma 1 è soppresso;

al comma 3, le parole: «nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Si applica l'articolo 22, comma 9».

All'articolo 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonchè, per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'articolo 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5,

della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento».

All'articolo 27, al comma 1, lettera a), *capoverso 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti:* «Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

All'articolo 28, al comma 1, dopo la parola: «limitatamente» *sono inserite le seguenti:* «, per ciascun periodo di imposta,».

All'articolo 31, al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato» *aggiungere la seguente:* «o».

All'articolo 32, al comma 1, lettere a) *e* b), *dopo la parola:* «percepiti» *sono inserite le seguenti:* «al netto delle spese legali sostenute,».

All'articolo 33, al comma 1, le parole: «ovvero noleggiato a tal fine» *sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta».

All'articolo 34:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi»;

al comma 4, le parole da: «51, 59, 63 e 64» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonchè

delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto».

All'articolo 36, al comma 1, dopo le parole: «stato originario» *è inserita la seguente:* «o».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

al comma 5, le parole: «commi 1 e 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi primo e terzo».

All'articolo 41:

*al comma 1, nell'articolo 3 richiamato, dopo il capoverso 2-*ter *è aggiunto il seguente:*

«*2*-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-*bis*, primo comma, lettera *b)*, del codice civile»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Il comma 8 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si interpreta come applicabile a tutte le liti in materia, indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno».

Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti:

«Art. *42*-bis. - *(Sanzioni per irregolarità formali)*. - 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento e, se pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 90 per cento.

Art. *42*-ter. - *(Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali)*. - 1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche

alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonchè all'imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: "possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni".

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:". La lettera *a)* del comma 3 del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogata. Il comma 3-*bis* del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogato.

5-ter. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" è inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole "delle radiodiffusioni" è inserita la seguente: "pubbliche"».

All'articolo 44, al comma 1, le parole: «articolo 17, comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 17, secondo comma».

All'articolo 46, al comma 2, le parole da: «I titolari» *fino a:* «esercente» *sono sostituite dalle seguenti:* «La società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti».

Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. – *(Ammortamento mutui).* – 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1995 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonchè ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1995, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato».

All'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

Dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis. - *(Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati)*. - 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato alla vendita, mediante gara internazionale, dei tabacchi lavorati esteri ricevuti in custodia per effetto dei sequestri relativi ad operazioni di polizia giudiziaria che siano stati convalidati dall'autorità giudiziaria competente.

2. L'acquirente di detti tabacchi deve adottare gli accorgimenti tecnici necessari per la loro identificazione ed assicurarne l'effettiva destinazione e commercializzazione in mercati extracomunitari preventivamente comunicati all'amministrazione stessa.

3. Al fine di garantire la effettiva destinazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati alienati in mercati extracomunitari, preventivamente comunicati all'amministrazione finanziaria, l'acquirente, prima del ritiro della merce, deve prestare idonea fidejussione, pari al prezzo di vendita al pubblico in Italia dei corrispondenti prodotti, da svincolare dopo l'avvenuta certificazione dell'autorità competente del Paese di destinazione che il prodotto, nella sua totale quantità, è stato immesso al consumo alle condizioni fiscali e doganali ivi previste e, comunque, non prima di due anni dal ritiro della merce.

4. Qualora siano sottoposti a sequestro sul territorio nazionale quantitativi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla vendita di cui al comma 1, è comminata, a carico dell'aggiudicatario, una sanzione pecu-

niaria pari a dieci volte il prezzo di vendita dei corrispondenti prodotti commercializzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il medesimo non può partecipare ad altre gare per la durata di tre anni.

5. Il Ministero delle finanze può richiedere direttamente all'istituto bancario che ha prestato la fidejussione il pagamento, a semplice richiesta, delle pene pecuniarie irrogate, nei limiti della somma garantita.

6. Nel caso di mancata adozione del definitivo provvedimento di confisca, il Ministero delle finanze è tenuto a restituire agli aventi diritto solo la somma realizzata nella vendita, oltre agli interessi nella misura legale.

Art. 47-ter. - *(Liquidazione enti inutili).* - 1. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso" sono sostituite dalle seguenti: "controllate dallo Stato".

2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: "termine" è aggiunta la seguente: "perentorio".

3. All'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le parole: "lire 20.000" sono sostituite con le seguenti: "200.000 lire".

4. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED) individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L'IGED segnala i casi al Ministro del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi. Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell'anno in corso e le relative motivazioni. Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonchè delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 47-quater. - *(Gestione dei beni culturali).* - 1. Per la fruizione dei beni artistici, archeologici, librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico

del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente.

2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonchè quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

Art. 47-quinquies. - *(Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare).* - 1. A partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, nelle misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l'ammontare annuo di lire 300, 600 e 600 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, 200 miliardi e 200 miliardi, con le maggiori entrate e le minori spese recate dal presente decreto; quanto a lire 200 miliardi, 400 miliardi e 400 miliardi:

a) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dell'importo autorizzato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

b) per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

3. Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, sono prorogate, con le stesse modalità applicative, per gli anni successivi al 1995, tenuto conto della riduzione apportata dal precedente comma 2, lettera *a)*. Al relativo onere, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 a questa stessa *Gazzetta Ufficiale*. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 aprile 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1416):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI) il 23 febbraio 1995.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 febbraio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 febbraio 1995.

Esaminato dalla 5ª commissione il 28 febbraio, 1° e 2 marzo 1995.

Esaminato in aula il 2, 3 marzo 1995 e approvato il 7 marzo 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2168):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 marzo 1995, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 marzo 1995.

Esaminato dalla V commissione l'8, 9 e 15 marzo 1995.

Esaminato in aula il 13, 14 e 15 marzo 1995 e approvato, con modificazioni, il 16 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1416/*B*):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 marzo 1995, con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 16, 20 e 21 marzo 1995.

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 1995.

95G0117

DECRETO-LEGGE 22 marzo 1995, n. 86.

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi delle specialità medicinali, al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco, nonché per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e non occupati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. Fino al 21 settembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.

4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. I prezzi delle specialità medicinali per uso umano, in vigore al 31 dicembre 1993, vengono applicati fino al 20 marzo 1994.

2. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

Art. 4.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Molochio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 giugno 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 191

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 giugno 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione in data 25 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Molochio ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, risulta che la criminalità organizzata che ha condizionato il disciolto consiglio comunale, è tuttora pervasivamente presente sul territorio e si sta attivando per sostenere, in prossimità delle consultazioni elettorali compagini amministrative che riproducono la preesistente situazione di asservimento ai propri illegittimi interessi.

Rilevato che non si registrano nella popolazione concreti segnali di risveglio politico-amministrativo, è fondato il pericolo che per la realizzazione di importanti opere pubbliche, il cui iter burocratico è già in fase avanzata e per le quali il comune ha ricevuto congrui finanziamenti, si ristabilisca, nell'immediato, quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale ha inteso recidere.

È necessario, pertanto, che le gare d'appalto e l'avvio dei lavori relativi alle suddette opere pubbliche vengano seguiti dalla commissione straordinaria per assicurare che gli interventi effettuati in settori vitali per l'amministrazione non siano vanificati da possibili ingerenze, collusioni e strumentalizzazioni della criminalità organizzata.

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Molochio un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Molochio e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1682

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Torre ınunziata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto ıl proprıo decreto, ın data 4 gıugno 1993, gıstrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, ın ıl quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio '91, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 glio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del ·nsıglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) per la ırata di diciotto mesi e la nomina di una commissione aordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero ıalizzata a rımuovere le sedimentazioni politico-ımınıstrative di tipo illegale e conniventi con fattori ılavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tela degli ınteressi prımarı rıchiedono un ulteriore ıervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi mocratici e di legalità e restituisca efficienza e ·sparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, nvertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 94, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui azıone e allegata al presente decreto e ne costituisce rte ıntegrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di ırre Annunziata (Napoli), fissata in diciotto mesi, è ɔrogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

·ıstrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
·ıstro n. 1 Interno, foglio n. 190

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) è stato sciolto decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1993, per la ata di mesi diciotto, aı sensı dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, 21, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionaıto da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenzıato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radıcata situazione di illegalıtà, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-ammınistrativa del comune di Torre Annunziata, ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emerso che l'azione di risanamento avviata continua ad essere pervicacemente ostacolata dalla situazione di illegalità e dal degrado ambientale e culturale del territorio, che ha vissuto la forma più grave di inquinamento della *res publica,* caratterizzata dalla identità tra rappresentanti della comunità locale ed esponenti malavitosi.

Particolare attenzione è stata rivolta dalla commissione straordinaria al settore dei lavori pubblici, dove più macroscopiche sono state le anomalie riscontrate, soprattutto, nella consolidata tecnica della lievitazione dei costi, effettuata attraverso l'adozione di varianti in corso d'opera per sopperire alla voluta incongruità del progetto iniziale.

Emblematica è la vicenda relativa ai lavori del nuovo palazzo di giustizia, che, protrattisi tra sospensioni, riprese e perizie di varianti per oltre dieci anni, sono stati portati a conclusione dagli organi di gestione straordinaria.

I predetti organi, proprio per fronteggiare le situazioni di grave disservizio legate alla mancanza di opere pubbliche, hanno approvato il piano delle priorità, che prevede investimenti per ingenti somme.

Allo stato, nessuno dei suddetti interventi è stato ancora realizzato, in quanto sono in corso le procedure per l'attivazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti.

È indispensabile che all'approvazione delle relative progettazioni provveda la stessa commissione straordinaria, onde evitare che la subentrante amministrazione possa essere indotta a modificare il citato piano, vanificando in tal modo l'impegno teso a soddisfare le primarie esigenze della collettività.

Infatti, dalle approfondite analisi svolte dagli organi competenti, è emerso che le aspettative di legalità e la volontà di rinnovamento e di partecipazione della popolazione ad una sana vita amministrativa non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva ed è, pertanto, fondato il timore che per la realizzazione delle suddette iniziative si ricostituisca l'intreccio tra malavita locale e forze politiche.

A ciò si aggiunga che i vecchi gruppi di potere, che hanno costituito il veicolo per infiltrazioni di carattere criminale nella vita dell'ente, non sono stati del tutto esautorati e potrebbero riconquistare, sulla base del condizionamento elettorale, il predominio del territorio comunale.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Torre Annunziata, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Torre Annunziata ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la próroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 agosto 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 186

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nola (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Nola, ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emerso che l'azione di risanamento avviata continua ad essere pervicacemente ostacolata dalla situazione di illegalità e dal degrado ambientale e culturale che caratterizzano il territorio.

Preoccupante appare la situazione nei settori dell'urbanistica e delle opere pubbliche, più esposti al pericolo d'inquinamento e condizionamento in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti.

Infatti, il comune è tuttora privo del P.R.G. nonostante l'attività di impulso svolta dagli organi di gestione straordinaria per accelerarne l'iter di approvazione e rimuovere così una delle principali cause poste a base del provvedimento di scioglimento dell'ente.

Nelle more, al fine di salvaguardare il territorio da qualsiasi azione speculativa e nell'esigenza di evitare irreparabili compromissioni della gestione urbanistica, la commissione straordinaria ha stabilito la vigenza dei ristrettissimi limiti di edificabilità previsti dalla normativa regionale.

Nell'ottica dello sviluppo di una sana vita sociale e del recupero della legalità, è stata portata a termine la parziale riattazione della Reggia Orsini, che ha consentito l'insediamento, nei tempi previsti, del nuovo tribunale di Nola.

Tuttavia, gran parte dell'immobile necessita ancora delle indispensabili opere di ristrutturazione, per le quali è stata esperita una nuova gara d'appalto, in quanto la prima non è stata definitivamente aggiudicata per incongruità dell'offerta, caratterizzata da un sospetto di eccessivo ribasso.

Inoltre, la commissione straordinaria, proprio per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per la sollecita realizzazione di opere pubbliche di primaria importanza, ha approvato il piano delle priorità che prevede investimenti per ingenti somme.

È indispensabile che all'approvazione delle relative progettazioni nonché all'adozione del predetto strumento urbanistico provveda la stessa commissione straordinaria, onde evitare pericolose strumentalizzazioni o distorsioni, che vanificherebbero in tal modo l'impegno teso a soddisfare le primarie esigenze della collettività.

Infatti, dalle approfondite analisi svolte dagli organi competenti, è emerso che le aspettative di legalità e la volontà di rinnovamento e di partecipazione della popolazione ad una sana vita amministrativa non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva ed è, pertanto, fondato il timore che per la realizzazione delle suddette iniziative si ricostituisca l'intreccio tra malavita locale e forze politiche.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Nola, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Nola ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Ercolano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 giugno 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ercolano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ercolano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 185

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ercolano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento realizzati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato, per lungo tempo, il territorio ed il tessuto sociale del comune di Ercolano, nonché il grave degrado funzionale ed organizzativo che caratterizza la struttura comunale, pur fronteggiati e contrastati dall'azione amministrativa posta in essere dalla commissione straordinaria, hanno, comunque, costituito un forte ostacolo al processo di risanamento del comune di Ercolano.

Invero, l'attività commissariale, sempre attenta alle istanze sociali, sanando anni di inerzia, ha, in parte, rimosso le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi.

Attualmente, la commissione straordinaria, per fronteggiare situazioni di grave disservizio, ha avviato le procedure concorsuali per l'aggiudicazione di appalti (per un valore di circa 20 miliardi) di opere pubbliche di primaria importanza per la cittadinanza, quali scuole, rete fognaria, acquedotto, cimitero.

Si rende, pertanto, necessario che al perfezionamento di tali procedure di appalto provveda la stessa commissione, atteso che il risanamento del settore delle opere pubbliche, ove più marcatamente si sono risentiti gli effetti della penetrazione della criminalità organizzata nel disciolto consiglio comunale, è stato posto tra gli obiettivi primari della gestione straordinaria.

Sono, inoltre, in corso di definizione le procedure finalizzate, sia all'abbattimento dei manufatti abusivi, sia all'acquisizione di immobili al patrimonio comunale.

In ultima analisi, lo sforzo della commissione straordinaria è stato proteso a recidere quel rapporto tra amministratori ed amministrati, fondato su una concezione clientelare del potere, favorendo il recupero del rapporto di fiducia della cittadinanza nei confronti delle istituzioni.

Purtuttavia, benché l'opera della commissione straordinaria abbia consentito il raggiungimento di importanti risultati sulla via del risanamento, l'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione dell'amministrazione di Ercolano, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Ercolano ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ercolano (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 agosto 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 187

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Pomigliano d'Arco, ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, risulta che permangono frange di popolazione ancora fedeli alla criminalità organizzata; tale legame espone quella realtà locale al rischio che si ristabilisca, nell'imminenza delle consultazioni elettorali, quell'intreccio tra malavita, tessuto sociale e forze politiche che lo scioglimento del consiglio comunale ha inteso recidere.

A fronte dei timidi segnali di ripresa della cultura della legalità da parte della collettività, dovuti alla costante attenzione rivolta dalla commissione straordinaria alla tutela degli interessi pubblici, i settori vitali nei quali si è intervenuti nel corso della gestione straordinaria risultano ancora essere nelle mire della criminalità organizzata per i rilevanti aspetti economici dai quali è stata estromessa e che intende riconquistare.

In proposito costituisce fase fondamentale per il ripristino della legalità l'avvenuta approvazione del piano di priorità che prevede investimenti in relazione a settori importanti, quali l'edilizia scolastica, la rete viaria, la rete fognaria.

È essenziale, pertanto, che all'approvazione delle relative progettazioni provveda la stessa commissione straordinaria, per scongiurare il rischio che, nell'immediato, si ripropongano influenze, collusioni e strumentalizzazioni della criminalità organizzata, che vanificherebbero i risultati sinora ottenuti.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Pomigliano d'Arco, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Pomigliano d'Arco e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché, a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casola di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 giugno 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casola di Napoli (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casola di Napoli (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 184

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casola di Napoli (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato, per lunghi anni, la gestione politico-amministrativa del comune di Casola di Napoli ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emerso che l'azione di risanamento avviata continua ad essere pervicacemente ostacolata dalla situazione di illegalità e dal degrado ambientale e culturale che caratterizzano il territorio.

Preoccupante appare la situazione nei settori cosiddetti chiave del comune — quali urbanistica, edilizia ed opere pubbliche — più esposti al pericolo d'inquinamento e condizionamento in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti.

In proposito, occorre sottolineare che, nonostante il fattivo interessamento della commissione straordinaria, il comune è ancora sprovvisto del P.R.G., indispensabile strumento per un corretto sviluppo urbanistico.

Attualmente, la commissione, che ha ottenuto rimarchevoli risultati sotto il profilo del risanamento economico dell'ente, ereditato in condizioni di dissesto finanziario, ha in corso di definizione la puntuale e trasparente verifica dei requisiti necessari per la migliore allocazione del personale, al fine di consentire l'ulteriore, definitivo, aggiornamento della pianta organica.

L'organo straordinario ha, altresì, per la sollecita realizzazione di opere pubbliche di primaria importanza, approvato, ai sensi dell'art. 4, legge n. 108/94, il piano di priorità, prevedendo ingenti investimenti che potrebbero suscitare appetiti malavitosi.

Peraltro, dalle approfondite analisi svolte dagli organi competenti, è emerso che le aspettative di legalità e la volontà di partecipazione ad una trasparente vita amministrativa, caratterizzata da una sana e proficua dialettica, non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva ed è, pertanto, fondato il timore che, in relazione alle suddette iniziative, si ricostituisca l'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche.

Ciò è suffragato dalla constatazione che non si è costituita nella cittadina una classe politica nuova, svincolata da rapporti con esponenti della locale criminalità.

Infatti, il vecchio ceto politico, veicolo delle infiltrazioni criminali nell'ente, si presenta tuttora quale referente per larghe fasce della popolazione e per parte del personale comunale al punto che, in caso di consultazioni amministrative, potrebbe, in virtù della forza intimidatrice di cui si avvale, gestire i voti di moltissimi elettori, riconquistando il predominio sul territorio.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Casola di Napoli ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché, a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casola di Napoli (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 giugno 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 188

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di San Giuseppe Vesuviano, ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emerso che l'azione di risanamento avviata continua ad essere pervicacemente ostacolata dalla situazione di illegalità e dal degrado ambientale e culturale che caratterizzano il territorio.

Sono, infatti, ancora attivi gruppi di potere, legati ad ambienti affaristici malavitosi, che tentano di operare pressioni e condizionamenti tali da rallentare la definizione di iniziative strategiche per la ripresa della vita democratica ed il ristabilimento di una corretta amministrazione.

L'opera della commissione straordinaria ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi sulla via del risanamento, soprattutto mediante l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 108, del piano delle priorità che prevede investimenti per ingenti somme. Ed è proprio sulla realizzazione delle opere pubbliche che si incentra l'attenzione delle forze criminali, tuttora operanti sul territorio, che mirano a riconquistare e piegare ai propri illegittimi fini quel settore dal quale sono state estromesse.

È essenziale pertanto che i lavori previsti nel piano possano essere condotti dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale, da evitare distorsioni e manipolazioni che potrebbero vanificare gli sforzi intrapresi dalla commissione.

Inoltre, è in corso di definizione la procedura per l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con un sostanziale abbattimento dei costi di gestione dello stesso, che, concretizzandosi in una riduzione delle unità lavorative, allo stato impiegate presso la ditta attualmente affidataria, potrebbe comportare turbativa dell'ordine pubblico.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di San Giuseppe Vesuviano ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché, a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 settembre 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 189

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Sant'Antonio Abate, ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, risulta che la criminalità organizzata, che ha condizionato il disciolto consiglio comunale, è tuttora pervasivamente presente sul territorio e si sta attivando per sostenere, in prossimità delle consultazioni elettorali, compagini amministrative che riproducono la preesistente situazione di asservimento ai propri illegittimi interessi.

Rilevato che non si registrano nella popolazione concreti segnali di risveglio politico amministrativo, è fondato il pericolo che sugli interventi avviati dalla commissione straordinaria per il risanamento del territorio comunale, per i quali il comune ha ricevuto un cospicuo finanziamento, si concentrino gli interessi illegittimi della criminalità, che mira a ristabilire con il tessuto sociale e le forze politiche quell'intreccio che lo scioglimento del consiglio comunale ha inteso recidere.

La rivisitazione e la regolarizzazione, inoltre, degli strumenti urbanistici risultati carenti ed inadeguati, alla cui definizione sta provvedendo la commissione straordinaria, costituiscono fasi fondamentali per la ripresa della legalità dell'attività amministrativa e per la tutela degli interessi della comunità.

È essenziale, pertanto, che alla realizzazione dei suddetti interventi, avviati in settori vitali dell'amministrazione, provveda la stessa commissione straordinaria per scongiurare il rischio che si ripropongano, nell'immediato, ingerenze, collusioni e strumentalizzazioni della criminalità organizzata, che vanificherebbero i risultati sinora ottenuti.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Sant'Antonio Abate, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Sant'Antonio Abate e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casamarciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 giugno 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casamarciano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casamarciano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 183

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casamarciano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 28 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato, per lunghi anni, la gestione politico-amministrativa del comune di Casamarciano ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emerso che l'azione di risanamento avviata continua ad essere pervicacemente ostacolata dalla situazione di illegalità e dal degrado ambientale e culturale che caratterizzano il territorio.

Ed è proprio il risanamento del settore edilizio, dove più marcatamente si sono risentiti gli effetti della penetrazione della criminalità organizzata, che è stato posto tra gli obiettivi primari della gestione straordinaria.

Infatti la lotta all'abusivismo edilizio, con il conseguente annullamento di numerose concessioni illegittime, ha rappresentato lo strumento indispensabile per il recupero della legalità ed il ripristino di una buona amministrazione.

Tuttavia, pur essendo numerosi e rilevanti i risultati ottenuti in tale settore, quali la riapprovazione, con opportuni adeguamenti, del regolamento edilizio e la nomina della commissione edilizia, è ancora in corso di definizione la procedura per la redazione del piano di recupero per l'urbanizzazione primaria e secondaria della zona di espansione.

È di vitale importanza che all'approvazione del predetto piano provveda la commissione, tenuto conto che le zone interessate sono quelle su cui la malavita organizzata aveva diretto le proprie mire per il conseguente controllo del territorio.

È, pertanto, tangibile il rischio che, alla scadenza della gestione straordinaria, la definitiva adozione dello strumento urbanistico venga procrastinata con la prevedibile vanificazione dell'opera di rinnovamento e di ripresa della vita democratica dell'ente compiuta dalla commissione straordinaria.

È emerso, peraltro, che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente, ma pur condizionante, pressione della criminalità organizzata che potrebbe riconquistare, sulla base del condizionamento elettorale, il predominio del territorio comunale.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Casamarciano, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Casamarciano e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casamarciano (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Acicatena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 giugno 1993, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Acicatena (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1995, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Acicatena (Catania), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 182

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acicatena (Catania) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Catania con relazione in data 25 febbraio 1995, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Acicatena ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emerso che l'azione di risanamento avviata continua ad essere pervicacemente ostacolata dalla situazione di illegalità e dal degrado ambientale e culturale che caratterizzano il territorio.

Il riscontro, da parte della commissione, di irregolarità su alcuni contratti di appalto, stipulati dalla disciolta amministrazione, ha portato alla loro rescissione ed al rinvio a giudizio, per abuso di ufficio, di diciannove persone, tra cui ex amministratori e dipendenti comunali.

Preoccupante appare, altresì, la situazione nei settori cosiddetti chiave del comune — quali urbanistica, edilizia ed opere pubbliche — più esposti al pericolo d'inquinamento e condizionamento in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti.

Occorre, inoltre, sottolineare che la commissione straordinaria, proprio per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per la sollecita realizzazione di opere pubbliche di primaria importanza, dopo aver revocato l'incarico ai progettisti designati dalla pregressa amministrazione, ha conferito a professionisti di fiducia il compito di procedere alla redazione di un nuovo piano regolatore generale.

La predetta commissione sta, altresì, portando a definizione una nuova pianta organica municipale, necessaria per inserire, al più presto, nuove presenze di vertice nei settori di vitale importanza per la vita cittadina, atteso che negli anni passati era stato privilegiato l'ingresso di impiegati contigui o compromessi con la criminalità organizzata.

Pertanto, è indispensabile che la stessa commissione provveda a portare a compimento le attività intraprese, onde evitare che la subentrante amministrazione possa essere indotta a modificare gli interventi, vanificando in tal modo l'impegno teso a soddisfare le primarie esigenze della collettività.

Approfondite analisi hanno messo in luce che le aspettative di legalità e la volontà di rinnovamento e di partecipazione della popolazione ad una sana vita amministrativa non si sono ancora del tutto consolidate nella coscienza collettiva ed è, pertanto, fondato il timore che per la realizzazione delle suddette iniziative si ricostituisca l'intreccio tra malavita locale e forze politiche.

Sintomatica è la circostanza della raccolta di firme, avvenuta in coincidenza con le procedure di revisione del piano regolatore, promossa per sollecitare lo svolgimento delle elezioni. Tra i firmatari di tale richiesta è stata riscontrata la presenza di pluripregiudicati, di soggetti sottoposti al procedimento di applicazione della sorveglianza speciale e di ex amministratori.

Pertanto i vecchi gruppi di potere, che hanno costituito il veicolo per infiltrazioni di carattere criminale nella vita dell'ente, non essendo stati del tutto esautorati, potrebbero riconquistare, nell'immediato, sulla base del condizionamento elettorale, il predominio del territorio comunale.

L'attenta analisi della realtà locale ha, dunque, evidenziato la necessità di un maggior lasso di tempo, sia per raggiungere l'obiettivo del completo risanamento dell'amministrazione di Acicatena, sia per consentire alla parte sana della comunità di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il proprio programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Acicatena ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni, libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Catania, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Acicatena (Catania) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1691

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 1994, n. 768.

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visti i regolamenti CEE numeri 2392/89 del Consiglio e 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Viste le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i prodotti soggetti ad accisa ed, in particolare, le direttive 92/12/CEE e 92/83/CEE del Consiglio, i regolamenti numeri 2719/92 e 3649/92 della Commissione e la legge 29 ottobre 1993, n. 427 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, che detta le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 17, che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie in materia di registri;

Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo;

Visto l'art. 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione in data 26 marzo 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 2238/93 demanda agli Stati membri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'art. 2, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 2238/93 per «organismo competente» si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato «Ispettorato centrale repressione frodi».

2. Ai fini dell'art. 2, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 2238/93, per «piccoli produttori» si intendono i produttori che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati.

3. Ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all'art. 2, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2238/93, per «piccoli quantitativi» si intendono le vendite di vini condizionati in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

4. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto.

5. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per «prodotti» o «prodotti vinicoli»: i prodotti ed i sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87 ed i corrispondenti prodotti importati dall'estero;

b) per «codice»: il numero attribuito ad ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

c) per «documento di accompagnamento» che scorta, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, il trasporto di un prodotto di cui alla precedente lettera *a)*, soggetto o non soggetto alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, i documenti rispettivamente previsti dall'art. 3, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 2238/93 oppure dal successivo art. 2 del presente regolamento.

Art. 2.

1. Ai fini dell'art. 3, paragrafo 3, primo comma del regolamento CEE n. 2238/93, i documenti di accompagnamento che scortano il trasporto di prodotti non soggetti alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

2. I documenti di cui al comma 1, utilizzati per scortare il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, debbono essere redatti su stampati conformi agli allegati A, B e D del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e all'allegato I del decreto ministeriale 12 giugno 1982, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 2238/93, nonché dal presente regolamento.

3. I documenti di cui al comma 1, utilizzati per scortare il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, debbono essere redatti utilizzando stampati di modello conforme all'allegato III del regolamento CEE n. 2238/93, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 2238/93, nonché dal presente regolamento.

Art. 3.

1. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di accompagnamento, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista può essere emesso il documento di accompagnamento di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, purché contenga le indicazioni prescritte dall'art. 7, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 4 maggio 1981, come sostituito dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il numero di riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento, attribuito dall'organismo competente ai fini dell'art. 3, paragrafo 4 del regolamento CEE n. 2238/93, è preceduto dalle lettere IT.

2. Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione dei documenti di accompagnamento, previa timbratura, da parte degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi o dei comuni competenti per territorio, di quelli destinati a scortare trasporti di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri.

3. Gli enti che procedono alla timbratura devono preventivamente accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli e che i documenti di accompagnamento siano stati presi in carico nel registro di carico degli stampati con le modalità di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

4. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura non siano titolari di un registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, i documenti di accompagnamento sono timbrati, compilati ed eventualmente convalidati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa.

5. Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti di accompagnamento, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi, nonché gli estremi della tipografia. I comuni trasmettono ogni trenta giorni agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio, l'elenco dei documenti d'accompagnamento che hanno timbrato o timbrato e compilato. I documenti, privi del timbro degli enti abilitati ad emetterlo, si considerano non emessi.

6. I documenti d'accompagnamento timbrati ai sensi del precedente comma 2 ed inutilizzati a seguito di chiusura di attività devono essere presentati per l'annullamento, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale redigerà apposito verbale.

7. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di accompagnamento. E' tuttavia consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarità dell'impresa con continuazione dell'attività dell'azienda, quali le successioni, i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale e dell'attività dell'utilizzatore, purché tale prosecuzione venga preventivamente comunicata, con raccomandata r.r., all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

8. I documenti d'accompagnamento devono recare, in aggiunta alle indicazioni previste dal regolamento CEE n. 2238/93 e dal presente regolamento, l'orario di partenza, da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, nonché l'indicazione in numeri ed in lettere del quantitativo dei prodotti trasportati.

Art. 5.

1. I documenti d'accompagnamento che scortano il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri sono soggetti a convalida.

2. La convalida consiste nell'apposizione da parte del segretario comunale, o di un suo delegato, di una firma e di un timbro con datario sugli esemplari n. 1 e n. 2 dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 2238/93 ovvero su tutti gli esemplari di quelli di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento, già recanti almeno la quantità e la designazione del prodotto, il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario, la data di redazione e la barratura della casella corrispondente alla data di spedizione se quest'ultima coincide con quella di redazione.

3. L'incaricato del comune trattiene fotocopia del documento di accompagnamento convalidato, che dovrà essere conservata agli atti per almeno due anni. La convalida dovrà essere effettuata a cura dell'obbligato alla compilazione del documento d'accompagnamento non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantità esatta.

Art. 6.

1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazione del documento d'accompagnamento, non prima di dodici ore dall'inizio del trasporto, deve procedere alla memorizzazione del documento già compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura.

2. L'apparecchiatura dovrà stampigliare sugli esemplari del documento di accompagnamento di cui al comma 2 del precedente art. 5, il numero di matricola dell'apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si effettua quest'ultima e la quantità del prodotto trasportato.

3. L'uso dell'apparecchiatura di cui ai precedenti commi è soggetto a preventiva autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l'idoneità dell'apparecchio e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale ritirerà in consegna le bobine dei microfilms non appena usate, redigendo apposito verbale.

Art. 7.

1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento d'accompagnamento sia correttamente compilato in tutte le sue parti.

2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore inizierà il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d'accompagnamento regolare.

3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve:

a) accertare la regolarità del trasporto e del documento d'accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la descrizione del prodotto;

b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.

Art. 8.

1. I registri di cui al regolamento CEE n. 2238/93 sono costituiti:

a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili;

b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilità moderna.

2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio.

Art. 9.

Ai fini del regolamento CEE n. 2238/93, si considerano anche registri:

a) il verso delle dichiarazioni annuali di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento CEE n. 3929/87, limitatamente ai viticoltori non vinificatori, ovvero quelli che vinificano uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, il trattamento con carbone ad uso enologico, il trattamento con ferrocianuro di potassio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati, l'elaborazione di vini liquorosi, l'elaborazione di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione di vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato;

b) il complesso dei documenti di accompagnamento o dei documenti commerciali limitatamente ai commercianti all'ingrosso non imbottigliatori di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri.

Art. 10.

1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite, i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87.

2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e annotata nei registri.

Art. 11.

Il consumo familiare del produttore deve essere mensilmente evidenziato sui registri, con specifica annotazione.

Art. 12.

Ai fini della redazione del bilancio annuo, di cui all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 2238/93, la data alla quale i registri devono essere chiusi ogni anno con i saldi di tutti i conti, è quella indicata all'art. 4, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 3929/87.

Art. 13.

Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro trenta giorni decorrenti, rispettivamente, dal giorno di ricezione per le entrate, da quello di spedizione per le uscite, da quello di compimento dell'operazione per le pratiche di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, qualora la contabilità sia computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.

Art. 14.

1. Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, dei vini aromatizzati, all'aggiunta di alcole in altri procedimenti, all'elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato e non rettificato, all'aumento del titolo alcolometrico, all'acidificazione, alla disacidificazione, alla dolcificazione, al trattamento con carbone ad uso enologico, al trattamento con ferrocianuro di potassio, nonché all'imbottigliamento, è soggetto all'obbligo della tenuta di conti speciali o di registri separati per ciascuna delle suddette operazioni.

Art. 15.

La tenuta dei registri, con le prescrizioni che saranno impartite dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi:

a) può effettuarsi nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti sono depositati in differenti magazzini della stessa impresa, situati nello stesso comune o in comuni limitrofi;

b) può essere affidata a una impresa specializzata in materia.

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, restano in vigore, in quanto applicabili, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 dicembre 1994

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 58

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 822/87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987.

— Il regolamento CEE n. 2392/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 232 del 9 agosto 1989.

— Il regolamento CEE n. 3201/90 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 309 dell'8 novembre 1990.

— Il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1990.

— La direttiva 92/12/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 76 del 23 marzo 1992.

— La direttiva 92/83/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 31 ottobre 1992.

— Il regolamento CEE n. 2719/92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276 del settembre 1992.

— Il regolamento CEE n. 3649/92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.

— Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993.

— La legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1993.

— Il regolamento CEE n. 2238/93 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993.

— Il D.P.R. n. 633/1972 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— Il D.M. 29 novembre 1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978.

— Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978.

— Il D.M. 4 maggio 1981 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981.

— Il testo dell'art. 35, ultimo comma, del D.P.R. n. 162/1965 è il seguente: «Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sono altresì stabilite le modalità per l'emissione delle bollette di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per la tenuta delle schede di produzione e per il controllo dell'uso di dette documentazioni, in armonia con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 2238/93: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: *c)* "piccoli produttori": i produttori che producono in media meno di 1.000 hl di vino all'anno. Gli Stati membri si basano su una media di produzione annua calcolata su almeno tre annate consecutive. Essi hanno facoltà di considerare come piccoli produttori i produttori che acquistano uve fresche o mosti di uve per trasformarle in vino».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2238/93: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: *d)* "rivenditori al minuto": le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente, impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93:

«Ogni persona fisica o giuridica, e ogni associazione tali persone, compresi gli intermediari, che hanno residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che hanno effettuato o fanno effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, devono redigere, sotto la loro responsabilità, un documento che scorti il trasporto stesso, in appresso denominato "documento di accompagnamento".

Tale documento di accompagnamento reca almeno le seguenti indicazioni, secondo le istruzioni contenute nell'allegato II:

a) nome e indirizzo dello speditore;

b) nome e indirizzo del destinatario;

c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento d'accompagnamento;

d) data di redazione nonché data di spedizione se è diversa dalla data di redazione;

e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali;

f) quantità del prodotto trasportato;

Inoltre, per i trasporti in recipienti di volume nominale superiori a 60 l, il documento reca:

g) per quanto concerne:

- i vini: il titolo alcolometrico effettivo;

- i prodotti non fermentati: l'indice rifrattometrico o la massa volumica;

- i vini nuovi ancora in fermentazione e i mosti di uva parzialmente fermentati: il titolo alcolometrico totale;

h) per quanto concerne i vini e i mosti di uve:

- la zona viticola, conformemente alle delimitazioni modificate nell'allegato IV del regolamento CEE n. 822/87, da cui proviene il prodotto trasportato, utilizzando le abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a e CIII b;

- le operazioni di cui all'allegato II cui sono stati sottoposti i prodotti trasportati».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 2238/93:

«Sono riconosciuti come documento d'accompagnamento: *a)* per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE:

- in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo d'accompagnamento o un documento commerciale redatto a norma del regolamento CEE n. 2719/92,

- nel caso di circolazione intracomunitaria o di immissione al consumo nello Stato membro di partenza, un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale redatto a norma del regolamento CEE n. 3649/92».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento CEE n. 2238/93: «Per i trasporti di prodotti di cui al paragrafo 2, lettera *b)*, che hanno inizio sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento sia redatto secondo il modello contenuto nell'allegato III».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 10, 11 e 12 del D.M. 29 novembre 1978:

«Art. 10 *(Stampati forniti da soggetti autorizzati).* — A partire dal 1° gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore.

Per ciascuna fornitura di stampati, le tipografie autorizzate devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Per ciascuna fornitura di stampati, i rivenditori autorizzati devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione degli stampati, e in ogni caso prima della loro utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero il soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in carico, annotandoli in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto indicato nel precedente comma, con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonché degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il 5 marzo, le tipografie ed i rivenditori autorizzati debbono comunicare i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore o del rivenditore autorizzato».

«Art. 11 *(Autorizzazioni).* — L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata, a seguito di apposita istanza, agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle camere di commercio, industria ed artigianato o nell'albo delle imprese artigiane a condizione che:

a) non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;

b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera *a)*;

c) non abbiano commesso violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto;

d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di società o enti, non si trovino in stato di liquidazione.

Nel caso di tipografie gestite da società o enti le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti.

L'istanza deve essere corredata da:

1) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio o nell'albo delle imprese artigiane;

2) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato rilasciato dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

5) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascuno stampato unitamente ai dati identificativi della tipografia.

L'autorizzazione è in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati finanziari o vengano accertate violazioni di cui alla lettera *c)* del primo comma ovvero siano riscontrate irregolarità o vi sia pericolo di abusi.

Le disposizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del primo comma e degli altri precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni alla rivendita degli stampati a norma del secondo comma dell'articolo precedente».

«Art. 12 *(Conservazione dei documenti).* — I documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati ordinatamente dal mittente e dal destinatario per il periodo di tempo previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal vettore per il periodo di due anni dalla data di emissione dei documenti.

È ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità approvate dall'amministrazione finanziaria».

— L'art. 6 del D.M. 20 ottobre 1982 sostituisce l'art. 7 del D.M. 4 maggio 1981 con il seguente:

«Art. 7. — Le imprese produttrici degli oggetti di chiusura indicati nel quinto comma dell'art. 1, all'atto della conferma dell'accettazione dell'ordine di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4, devono annotare su un registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, dell'ordine stesso.

Nel registro di lavorazione devono altresì essere annotate le spedizioni o consegne di prodotti effettuate sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata da un apposito bollettario istituito e tenuto a norma del predetto art. 39.

La nota di consegna deve essere redatta in tre esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e del vettore;

b) natura e quantitativo, con indicazione di classe e categoria, dei beni consegnati o spediti;

c) data e luogo della spedizione o della consegna nonché la denominazione;

d) estremi dell'ordinativo e della relativa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio imposta sul valore aggiunto.

In luogo della nota di consegna, può essere emesso uno dei documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, purché contenga le indicazioni di cui al precedente comma.

All'atto della spedizione consegna dei prodotti sopra indicati, l'impresa produttrice deve inviare un esemplare della nota all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale l'impresa acquirente.

Un'altro esemplare della nota è trattenuto dall'impresa di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare la merce dall'origine al destino e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di controllo.

Un quarto esemplare della nota di consegna dovrà essere inviato dall'impresa commissionaria a quella committente per le forniture effettuate ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma.

Agli stessi obblighi ed adempimenti sono tenuti le filiali, i depositi, le succursali e simili attraverso i quali operano i fabbricanti di cui al primo comma.

Le imprese imbottigliatrici o condizionatrici dei prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici dei relativi oggetti di chiusura previsti dal quinto comma del medesimo articolo devono istituire un registro di lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono annotare la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, della produzione bimestrale programmata, quale risulta dall'autorizzazione e dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art. 5.

Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, possono essere effettuate in registri distinti».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti)*. — I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa, e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettro-contabili secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non più di dieci anni successivi a quello in cui vi è stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto. È ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente».

Nota all'art. 9

— Il regolamento CEE n. 3929/87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 29 dicembre 1987.

Nota all'art. 12

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3929/87: «Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di tali persone, diverse dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità designate dagli Stati membri una dichiarazione dei quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenuti al 31 agosto. (...*omissis*)».

Note all'art. 13:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 14, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93:

«1. Nei registri vengono indicate le seguenti operazioni:

- aumento del titolo alcolometrico;
- acidificazione,
- disacidificazione,
- dolcificazione,
- taglio;
- imbottigliamento;
- distillazione;
- elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di fini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;
- elaborazione di vini liquorosi;
- elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
- trattamento con carbone di uso enologico;
- trattamento con ferrocianuro di potassio;
- elaborazione di vini alcolizzati;
- altri casi di aggiunta di alcole;
- trasformazione in un prodotto di un altra categoria, in particolare in vino aromatizzato (...*omissis*)».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93:

«1. I responsabili dei registri sono inoltre soggetti all'obbligo della tenuta di registri o di conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti e materie da essi posseduti a qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei loro propri impianti:

- saccarosio;
- mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato rettificato;
- prodotti utilizzati per l'acidificazione;
- prodotti utilizzati per la disacidificazione;
- alcoli e acquaviti di vino (... *omissis*)».

95G0113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Toscopiante - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 novembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Toscopiante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescia (Pistoia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Toscopiante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescia (Pistoia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch, in data 20 luglio 1987, rep. n. 29864, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Marco Trinci, nato a Pistoia il 19 settembre 1948 ed ivi residente in via Fiorentina, 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A1631

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 marzo 1995.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina britannica sig.ra Hiscock Claire Elizabeth e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of Arts» in inglese viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dalla Università degli studi di Lancaster;

Considerato che la sig.ra Hiscock Claire Elizabeth ha conseguito il «Postgraduate certificate in education» presso il «Thames Polytechnic» di Londra e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 11 febbraio 1994 e 16 marzo 1994 dal console italiano in Londra che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal preside della scuola media «Alighieri» di Macerata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 20 febbraio 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Hiscock Claire Elizabeth, nata a San Paolo del Brasile il 21 giugno 1960, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 14 marzo 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A1677

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni tab. XXXI-*quater*;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 «Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93» ed in particolare l'art. 11 prevede la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in diplomi universitari;

Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l'istituzione dei diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 al comma 4 prevede che trasformazioni non necessitano di specifiche autorizzazioni, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, fatte salve le procedure di adeguamento al nuovo ordinamento didattico per il corso di diploma universitario corrispondente, di modo che, l'iniziativa delle singole università dia luogo alla trasformazione nei corrispondenti diplomi universitari, come stabilito dall'art. 7 della citata legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991 che prevede il *curriculum* dei diplomi delle facoltà di agraria e veterinaria;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche di modifica dello statuto di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria n. 19 e n. 8 assunte rispettivamente nelle sedute del 16 ottobre 1991 e del 14 luglio 1993, del senato accademico del 1° dicembre 1994, del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1994, che hanno deliberato l'inserimento a statuto del diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura in sostituzione della scuola diretta a fini speciali in agriturismo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto che il nuovo statuto dell'Università degli studi della Basilicata non contiene gli ordinamenti didattici, il loro inserimento è rinviato nel regolamento didattico di ateneo e che il suddetto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopracitato regolamento le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengano operate sul vecchio statuto;

Considerato che, a sua volta, la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 6597 del 27 novembre 1954 ha precisato che ogni aggiunta o modificazione da apportare allo statuto «... deve essere oggetto di deliberazione della facoltà interessata, del senato accademico e del consiglio di amministrazione ...»;

Visti i telex del 15 ottobre e 2 novembre 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisano che la frase «Modifica di statuto e regolamento didattico» si deve intendere riferita esclusivamente a modifiche del vecchio statuto riguardante gli ordinamenti didattici;

Visto l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;

Considerato che l'art. 16, comma 1, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce, infine, che «... fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia ... gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente...»;

Considerato che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore » prevede che gli «... statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facoltà o scuole che costituiscono l'università o l'istituto ...» e che le modificazioni da apportare agli statuti «... sono proposte ed approvate con le medesime modalità ...»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

a) inserendo nel rispetto dell'ordinamento didattico nazionale di cui alla tabella XXXI-*quater* allegata al regio decreto n. 1652 del 30 settembre 1938 e successive modificazioni, il corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura in sostituzione della scuola diretta a fini speciali in agriturismo con sede a Potenza;

b) di apportare allo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, ed in particolare all'ordinamento della facoltà di agraria, le seguenti modifiche ed integrazioni:

il primo comma dell'art. 191 dello statuto viene così modificato: «(Norme generali). Presso la facoltà di agraria sono istituiti i seguenti corsi di diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341:

1) produzioni vegetali;

2) produzioni animali;

3) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

c) dopo l'art. 197, è inserito il nuovo art. 198, come di seguito riportato, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, relativi all'ordinamento degli studi del diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura.

Art. 198 (*Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori. Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica. Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio. Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C032, C050, G051.

Area 4 - Biologia generale ed applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico, e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi. Raggruppamenti disciplinari: E051, E012, E033, E031, E011, G025, E042, G021, G022, G023, E021, E022, G060.

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi di assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali. Raggruppamenti disciplinari: G010, P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni. Raggruppamenti disciplinari G021, G022, G023.

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrali di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente. Raggruppamenti disciplinari: G041, G042.

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione di uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo. Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi, e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing, nonché nozioni di controllo e della qualità. Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole. Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà infine acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale. Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica. Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano. Raggruppamento disciplinare: N012.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 novembre 1992.

Potenza, 6 marzo 1995

p. *Il rettore:* PIAZZOLLA

95A1692

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1995.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge;

Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 15 luglio 1994, e la deliberazione assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 23 settembre 1994, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università;

Vista la nota n. 9181 IA/1 del 28 settembre 1994 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo statuto dell'Università degli studi di Macerata per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1994 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1994;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 9 febbraio 1995 con cui sono stati esaminati analiticamente i rilievi ministeriali apportando allo statuto le necessarie modifiche;

Visto il verbale del senato accademico integrato con cui sono stati approvati gli atti adottati dal senato accademico integrato nella seduta del 9 febbraio 1995;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «statuto dell'Università degli studi di Macerata» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata approvato con regio decreto 30 aprile 1939, n. 1074, e le sue successive modifiche ed integrazioni, rimane in vigore per la parte in cui non risulti incompatibile con le norme dello statuto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con lo statuto allegato al presente decreto.

Macerata, 11 marzo 1995

Il rettore

STATUTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

TITOLO I

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento autonomo dell'Università degli studi di Macerata, di seguito denominata Università, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Finalità

1. L'Università è una istituzione dotata di piena capacità di diritto pubblico e privato, che agisce, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche e didattiche.

2. L'Università riconosce il ruolo primario della ricerca, si adopera a promuoverne lo sviluppo ed a diffonderne i risultati.

3. L'Università provvede attraverso le sue strutture didattiche ad assicurare la formazione scientifica e la preparazione professionale degli studenti.

4. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Università concorre, attraverso il libero confronto, allo sviluppo scientifico, culturale, tecnico-economico, e garantisce e promuove la partecipazione attiva degli studenti.

5. L'Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, internazionali ed esteri per ogni forma di cooperazione scientifica e didattica, e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

6. L'autonomia scientifica, didattica e amministrativa dell'Università si attua, nel rispetto della libertà e dell'autonomia di ricerca e dell'insegnamento dei singoli, garantendo la partecipazione agli organi di Governo delle sue componenti, secondo le modalità previste da questo statuto.

Art. 3.

Metodo della programmazione

1. Per realizzare le sue finalità l'Università determina gli obiettivi generali della propria politica culturale, di ricerca e di insegnamento, ed in conformità ad essi provvede alla definizione e all'attuazione di specifici piani di sviluppo delle attività di ricerca e della didattica.

2. Concorre altresì alla determinazione del piano nazionale di sviluppo delle università e della programmazione annuale, pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

Attività formative e didattiche integrative degli studenti

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo e proficuo lo studio universitario; in particolare organizza i propri servizi in modo da garantire le funzioni di orientamento, assistenza e indirizzo degli studi.

2. Favorisce attività culturali, formative, sportive e di tempo libero mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con gli enti preposti, potendo inoltre avvalersi delle associazioni e cooperative studentesche e agevolando le attività autogestite dagli studenti nei medesimi settori. A tale scopo apposito regolamento stabilirà funzioni, competenze e composizione del comitato di gestione delle predette attività e dei fondi all'uopo stanziati.

3. Riconosce e tutela il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca ed a fruire pienamente dei servizi dell'Ateneo.

4. L'Università può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Art. 5.

Attrezzature e servizi

1. L'Università fornisce agli studenti, ai docenti e ai ricercatori servizi, attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e ricettive, per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

2. In particolare, provvede alla organizzazione delle aree di studio, delle biblioteche, dei laboratori, dei centri e sistemi informativi, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati, e partecipando a consorzi e a centri interuniversitari per lo svolgimento di attività di servizio di comune interesse.

Art. 6.

Personale universitario ed ambiente di lavoro

1. L'Università assicura l'aggiornamento e la qualificazione professionale del proprio personale.

2. Favorisce, altresì, attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, anche attraverso la predisposizione delle strutture idonee.

3. L'Università garantisce la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro, di studio e di ricerca.

Art. 7.

Diritto all'informazione

1. L'Università impronta la propria attività al principio della trasparenza e della pubblicità.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 8.

Statuto di autonomia

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, rimangono applicabili le norme legislative in vigore che disciplinano quei profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto o di regolamenti ivi previsti.

2. La revisione dello statuto è operata dal senato accademico, previo parere conforme del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9.

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta:

a) dal consiglio di amministrazione, per quanto riguarda il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, il regolamento generale di organizzazione dell'Ateneo e negli altri casi espressamente previsti dalla legge;

b) dal senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico, il regolamento in materia di assistenza e orientamento agli studi e tutorato, il regolamento studenti e in tutti gli altri casi in cui non risulti altrimenti l'organo competente.

2. I regolamenti di Ateneo, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 10.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti universitari, della libertà di insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, detta i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti più facoltà.

2. La disciplina di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche è riservata al regolamento delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 11.

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore, previo esame del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può richiedere con atto specificatamente motivato il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge, o dello statuto, o dei regolamenti di Ateneo di cui all'art. 9, o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della disponibilità dei mezzi necessari per farvi fronte.

TITOLO II

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo; convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione; esercita la vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo al fine di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, la debita esecuzione dei deliberati degli organi dell'Ateneo, la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi nonché l'efficiente funzionamento delle strutture medesime; emana lo statuto ed i regolamenti e ne cura l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti; stipula le convenzioni tra università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati; presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo, discussa con una consulta di Ateneo, composta dai responsabili delle singole strutture e trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge; svolge ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il rettore designa un prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il prorettore vicario è membro di diritto del consiglio di amministrazione e può partecipare, se richiesto dal rettore, alle sedute del senato accademico senza diritto di voto.

3. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. La carica di rettore è incompatibile con il tempo definito.

L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà e di amministrazione;

c) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione.

4. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

5. Il rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà successivamente con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.

6. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza entra in carica all'inizio del successivo anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica anche in corso d'anno fino al compimento del triennio accademico.

Art. 13.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dai presidi delle facoltà dell'Ateneo;

c) da direttori dei dipartimenti e degli istituti dell'Ateneo, eletti dagli stessi direttori ogni qualvolta si rinnovi il consiglio di amministrazione, in numero pari alla metà del numero dei presidi, con arrotondamento al numero superiore. In nessun caso può essere eletto più di un direttore per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo di cui all'allegata tabella *C*. Qualora più direttori vengano eletti nell'ambito delle medesime aree, subentrano i primi non eletti nell'ambito delle aree non rappresentate nel Senato;

d) da un rappresentante degli studenti, eletto ai sensi della normativa vigente;

e) dal direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

2. Per le deliberazioni del senato accademico concernenti il regolamento didattico e il coordinamento delle attività didattiche partecipa una rappresentanza degli studenti, designati dal consiglio degli studenti, in numero pari alla metà del numero dei presidi, con arrotondamento al numero superiore.

Art. 14.

Convocazione del senato accademico

1. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno. Il senato deve essere comunque convocato entro quindici giorni dalla richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 15.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze pertinenti alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposte alle deliberazioni del senato:

a) la predisposizione e l'approvazione, prima dell'inizio di ogni anno accademico, del programma annuale per l'attività didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore;

b) la destinazione dei posti di professore e di ricercatore tra le strutture didattiche e scientifiche, nel rispetto dei rapporti numerici fissati nel piano pluriennale di sviluppo;

c) la costituzione e la modificazione dei Dipartimenti e dei centri assimilati, sentite le commissioni di Ateneo ai sensi agli articoli 20 e 21 e il consiglio di amministrazione;

d) le proposte da inoltrare al consiglio di amministrazione, circa l'assegnazione di personale tecnico ed amministrativo alle singole strutture didattiche e scientifiche;

e) le proposte da inoltrare al consiglio di amministrazione per la ripartizione dei finanziamenti della ricerca erogati all'Ateneo;

f) la formulazione del parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

g) l'elaborazione delle relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

h) la determinazione dei criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero;

i) l'approvazione del regolamento didattico e degli altri regolamenti dell'Ateneo, ad eccezione di quelli spettanti al consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto rettorale ed è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dal pro-rettore;

c) dal direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario;

d) da quattro professori ordinari o straordinari;

e) da quattro professori associati;

f) da quattro ricercatori;

g) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) da sei rappresentanti degli studenti;

i) da un rappresentante del comune di Macerata;

l) da un rappresentante della provincia di Macerata;

m) da un rappresentante della regione Marche;

n) da un rappresentante del Governo su designazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

o) da un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;

p) dal dirigente della direzione regionale dell'entrate, o suo delegato.

Al consiglio di amministrazione possono partecipare, subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio, rappresentanti, fino ad un massimo di tre, di soggetti privati o enti pubblici che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire, per il periodo di durata in carica del consiglio, al bilancio dell'Università.

2. I componenti di cui alle lettere *d), e), f), g)* ed *h)* del precedente comma sono eletti dalle rispettive categorie, fra il personale docente o tecnico - amministrativo o fra gli studenti dell'Ateneo, ai sensi di un apposito regolamento elettorale.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità della costituzione del consiglio.

4. I membri di cui alle lettere *i), l), m), n)* ed *o)* del precedente comma 1 non possono essere docenti o dipendenti dell'Ateneo.

Art. 17.

Durata in carica e funzionamento del consiglio

1. Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni due anni accademici.

2. Il consiglio è convocato dal rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il rettore lo ritenga opportuno. Il consiglio deve essere convocato se lo richiede un terzo dei suoi componenti.

Art. 18.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:

a) programmare e attuare, sentito, in conformità all'art. 15, il senato accademico, la ripartizione delle risorse finanziarie, e determinare i criteri dell'organizzazione del personale tecnico e amministrativo;

b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore, il programma annuale di attività dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

c) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ateneo;

d) approvare il regolamento di organizzazione dell'Ateneo;

e) approvare il conto consuntivo;

f) approvare i regolamenti per il personale tecnico-amministrativo, e stabilire i criteri per la determinazione dell'orario di servizio del medesimo personale;

g) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i relativi interventi attuativi;

h) deliberare, su proposta del senato accademico e sentito il parere della commissione scientifica di Ateneo di cui all'art. 21, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

i) esprimere parere sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;

l) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il consiglio degli studenti;

m) attribuire e revocare, previe controdeduzioni del diretto interessato e con delibera motivata, gli incarichi attinenti alle funzioni dirigenziali, ivi compreso quello di direttore amministrativo;

n) controllare l'attività svolta dai dirigenti nella gestione dei programmi deliberati dagli organi di Governo ed i relativi risultati.

Art. 19.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo ed è composto: dai due rappresentanti di facoltà che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'elezione per i consigli di facoltà e da un numero non inferiore a nove studenti eletti a suffragio universale diretto secondo modalità definite da un regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni accademici.

3. Il consiglio degli studenti è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei componenti del medesimo. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente secondo le norme approvate dal consiglio stesso.

4. Il consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori ma non vincolanti, sulle seguenti materie:

a) regolamento didattico di Ateneo;

b) coordinamento delle attività didattiche;

c) organizzazione dei servizi;

d) misure attuative del diritto allo studio;

e) piani di sviluppo.

5. Qualora i pareri di cui al precedente comma non siano espressi e comunicati dal consiglio degli studenti entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta dell'organo competente, quest'ultimo procederà anche in assenza dello stesso.

6. Il consiglio degli studenti può esprimere, altresì, il proprio parere, non obbligatorio, su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

7. Il consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

8. Il consiglio degli studenti può chiedere il riesame delle deliberazioni di cui al comma 4.

9. Il consiglio degli studenti designa, all'interno dei suoi componenti, i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nella commissione didattica di Ateneo.

10. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.

11. L'Università garantisce al consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Capo II

ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 20.

Commissione didattica di Ateneo

1. La commissione didattica di Ateneo esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:

a) valutazione della didattica e relativa sperimentazione;

b) organizzazione della didattica e del tutorato.

Può esprimere altresì pareri e proposte sotto i profili di propria competenza, sulle seguenti materie:

costituzione dei dipartimenti;

piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;

programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.

2. La commissione didattica di Ateneo dura in carica due anni accademici; essa è costituita con decreto rettorale ed è composta: da tre professori ordinari o straordinari, da tre professori associati, da tre ricercatori universitari oppure assistenti del ruolo ad esaurimento, eletti dal consiglio di ciascuna facoltà. La commissione elegge tra i suoi membri un presidente e approva per il proprio funzionamento un regolamento, che può prevedere l'apporto di esperti.

3. La commissione didattica di Ateneo è integrata da cinque rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti.

Art. 21.

Commissione scientifica di Ateneo

1. La commissione scientifica di Ateneo esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:

a) valutazione della ricerca e relativa sperimentazione;

b) organizzazione della ricerca scientifica.

Può esprimere altresì pareri e proposte sotto i profili di propria competenza, sulle seguenti materie:

costituzione dei dipartimenti;

piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;

programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.

2. La commissione scientifica di Ateneo dura in carica due anni accademici; essa è costituita con decreto rettorale ed è composta da tutti i membri delle commissioni scientifiche, costituite secondo la normativa vigente.

3. La commissione elegge tra i suoi membri un presidente e per il proprio funzionamento approva un regolamento, che può prevedere l'apporto di esperti.

Art. 22.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e un membro supplente sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Gli altri quattro membri effettivi e l'altro membro supplente sono scelti fra i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o del Ministero del tesoro, o tra appartenenti alla magistratura, o tra esperti con comprovata qualificazione ed esperienza in materia; almeno due devono essere scelti fra i funzionari dei Ministeri citati.

2. Il collegio accerta la regolarità della gestione contabile e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al consuntivo stesso. Esercita inoltre tutte le altre funzioni previste dalla legge.

TITOLO III

Art. 23.

Strutture didattiche e scientifiche dell'Università

1. Sono strutture didattiche e scientifiche dell'Università le facoltà, i dipartimenti, gli istituti ed i centri.

2. Le attività didattiche dell'Università sono organizzate e gestite dalle facoltà, dai corsi di laurea e dai corsi di diploma, elencati nella tabella *A* allegata al presente statuto. Ogni variazione nell'elenco della tabella *A* implica una modifica di statuto.

3. L'attività didattica dell'Università può esplicarsi anche attraverso l'istituzione di:

a) scuole di specializzazione;

b) corsi di aggiornamento, orientamento e perfezionamento;

c) ogni altra scuola o corso previsti o consentiti dalle norme concernenti l'Università.

Con l'approvazione a maggioranza dei componenti aventi diritto al voto del consiglio di amministrazione e del senato accademico, sentiti, sia i consigli di facoltà, sia i consigli di corso di studio interessati, l'Università, con motivata delibera, può modificare il sistema delle strutture didattiche e il loro ordinamento, e istituire nuove strutture didattiche purché disponga delle risorse necessarie per il loro funzionamento.

4. Le attività di ricerca dell'Università sono organizzate e gestite dai dipartimenti e dagli istituti, il cui elenco è contenuto nella tabella *B* allegata al presente statuto. Le variazioni del predetto elenco non implicano modifica dello statuto, ma sono approvate dal senato accademico, ai sensi del precedente art. 15, primo comma, lettera *c)*.

5. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali che coinvolgano le attività di più dipartimenti e istituti, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di appositi centri di ricerca.

6. Per attività di servizio di particolare complessità e di interesse generale per la didattica, la ricerca e la amministrazione che interessino più facoltà, dipartimenti e istituti, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di appositi centri interdipartimentali.

7. L'attività didattica e di ricerca dell'Università si esplica anche attraverso i corsi di dottorato di ricerca, di cui all'art. 36.

8. Le procedure per la istituzione delle strutture di cui ai commi 3, 5, e 6 sono stabilite dai relativi regolamenti.

Art. 24.

Le facoltà

1. Le facoltà sono strutture didattiche. Esse sono composte da docenti, ricercatori e assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento per lo svolgimento dell'attività di insegnamento e si possono articolare in corsi di studio (corsi di laurea, di diploma, etc.), secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo regolamento può prevedere deleghe ai consigli di corso di studio.

Ogni facoltà corrisponde di norma a un definito ambito di settori scientifico-disciplinari.

2. Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformità a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni dei piani pluriennali di sviluppo.

Il regolamento didattico riporta l'elenco delle facoltà con i rispettivi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

3. Sono organi delle facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside.

Art. 25.

Funzioni del consiglio di facoltà

1. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro degli indirizzi fissati dal senato accademico e sentiti i dipartimenti, gli istituti e i consigli di corso di studio interessati;

b) l'attribuzione dei compiti didattici e la definizione dell'ordine degli studi;

c) l'adozione dei provvedimenti necessari per l'assegnazione e la copertura dei posti di ruolo del personale docente sentiti i dipartimenti e gli istituti interessati;

d) la formulazione di proposte di modifica dello statuto concernenti la didattica;

e) il coordinamento delle attività didattiche;

f) il coordinamento in materia di assistenza e orientamento agli studi e tutorato;

g) l'autorizzazione al personale docente di fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca;

h) l'adozione di altre delibere previste dall'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma sono adottate secondo le modalità del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle interessate, quanto alle chiamate dei professori di ruolo, nonché alla previa assegnazione dei rispettivi posti ed alla richiesta di bandi di concorso. Le stesse deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli appartenenti al consiglio di facoltà cui competono.

Art. 26.

Composizione del consiglio di facoltà

1. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facoltà titolari di affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facoltà, e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà, in ragione di cinque rappresentanti nelle facoltà con meno di duemila iscritti, di sette, quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove se almeno di cinquemila.

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze, saranno determinate da un'apposito regolamento.

Art. 27.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e provvede ad attuarne le deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Il preside viene eletto dai membri del consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, ed è nominato con decreto del rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del consiglio di amministrazione.

3. Il preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede a ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

4. Il preside può nominare fra i professori di ruolo della facoltà un vice-preside, con il compito di svolgere le funzioni a lui delegate.

Art. 28.

Consigli di corso di studio

1. I consigli di corso di studio svolgono i compiti loro attribuiti dalla legge e quelli delegati dal consiglio di facoltà nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica dei vari corsi di studio. I consigli medesimi possono formulare proposte di modifica dello statuto e organizzano i servizi di assistenza e orientamento agli studi e di tutorato, in collaborazione con i dipartimenti e gli istituti interessati. Le modalità di istituzione e di svolgimento dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Il consiglio di corso di studio è costituito da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso stesso, siano essi titolari o supplenti, nonché da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, del personale e degli studenti iscritti ai corsi suddetti.

3. Il presidente del consiglio di corso di studio viene eletto fra i professori di ruolo ed è nominato con decreto del rettore.

Il corpo elettorale è costituito:

a) da tutti i titolari di ruolo di un insegnamento;

b) dalle rappresentanze nel consiglio stesso dei ricercatori e degli studenti.

Il presidente del consiglio di corso di studio dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

5. Il regolamento didattico di Ateneo può prevedere che, compatibilmente con i compiti delle facoltà e in presenza di documentate esigenze didattiche e professionali, possono essere istituiti corsi di studio interfacoltà.

Art. 29.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, di norma tra più facoltà, le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Essi inoltre collaborano alla attività didattica con le facoltà e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro miglior utilizzazione.

3. I dipartimenti funzionano secondo un regolamento interno e possono articolarsi in sezioni.

4. I dipartimenti formulano le richieste di posti dei ruoli docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le facoltà le coordinino con le esigenze didattiche. Propongono alle facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facoltà. Avanzano proposte per l'affidamento delle attività didattiche ai docenti e ai ricercatori afferenti ai dipartimenti.

5. I dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica.

Art. 30.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

il consiglio di dipartimento;

il direttore;

la giunta.

Art. 31.

Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento programma e gestisce l'attività del dipartimento ed è composto da tutti i docenti, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto con voto consultivo.

Art. 32.

Il direttore

1. Il direttore è un professore di ruolo, di norma a tempo pieno, eletto dal consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.

3. Il direttore può nominare un vice-direttore scelto tra i professori di ruolo del dipartimento. Il vice-direttore supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 33.

La giunta

1. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

2. La giunta è formata da un numero di membri stabilito dal regolamento ed è composta per un terzo da professori ordinari, per un terzo da professori associati, per un terzo da ricercatori e da assistenti del ruolo ad esaurimento, oltre che dal direttore e dal segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 34.

Istituti

1. L'istituto è struttura organizzativa di un settore scientifico omogeneo per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.

2. All'istituto afferiscono i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento e il personale del settore di ricerca e delle attività connesse all'Istituto stesso. Ai singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento è garantita la possibilità di opzione tra più istituti e dipartimenti.

3. Sono organi dell'Istituto: il consiglio e il direttore.

4. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'Istituto. Il consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento. Fanno inoltre parte del consiglio rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel numero definito dal regolamento di Ateneo.

5. Il direttore ha la rappresentanza dell'Istituto. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo dai membri del consiglio di Istituto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.

Art. 35.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, nell'ambito del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo previsto dall'art. 15.1 lettera *b)* del presente statuto, su delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

2. La programmazione annuale della attività di ciascuna scuola, viene approvata dal senato accademico per quanto concerne gli aspetti didattici, e dal consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, per i restanti aspetti amministrativi e contabili.

3. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è eletto dal consiglio della scuola fra i professori di ruolo che ne fanno parte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive e dura in carica tre anni accademici.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso.

5. L'Università può comunque istituire corsi di perfezionamento *post-lauream* secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 36.

Dottorato di ricerca

1. L'Università istituisce ed organizza corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Università. Le proposte dei competenti organi di Ateneo, per l'istituzione dei corsi di dottorato, sono subordinate alla disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento.

Art. 37.

Corsi liberi

1. Su materie di interesse interdisciplinare o di elevato interesse culturale, l'Università può istituire e organizzare corsi liberi o insegnamenti annuali e reiterabili, previo stanziamento dei fondi necessari o acquisizioni di contributi esterni con le modalità previste dall'art. 39, comma 4.

TITOLO IV

Art. 38.

Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico e amministrativo.

Art. 39.

Autonomia delle strutture

1. Le strutture di cui all'art. 23 sono dotate della seguente autonomia:

a) autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per quanto riguarda i dipartimenti, i centri interdipartimentali e le altre strutture a questi assimilabili;

b) gestione autonoma della spesa per le altre strutture.

2. Le presidenze delle facoltà possono godere dell'autonomia di cui al comma 1, lettera *b)* per le esigenze funzionali dei loro uffici.

3. I caratteri delle predette forme di autonomia sono determinate dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo, fermo restando che i responsabili delle strutture pongono in essere direttamente gli atti di gestione della spesa.

4. Le strutture di cui all'art. 23 sono istituite con decreto rettorale su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. L'atto istitutivo delle strutture dovrà indicare il tipo di autonomia e l'organico del personale tecnico e amministrativo di cui la struttura è dotata.

Art. 40.

Centri per i rapporti con l'èsterno

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, possono essere costituiti, con delibera del consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico, «Centri per i rapporti con l'esterno» (CRE) con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. I centri assicurano la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività.

3. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento di ciascun centro ed il tipo di autonomia di cui all'art. 39 del presente statuto, sono deliberati dal consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico.

Art. 41.

Il direttore amministrativo e le funzioni dei dirigenti

1. Il direttore amministrativo, in conformità alle direttive del rettore, sovraintende all'attività degli uffici e del servizio centrale dell'Ateneo per l'attuazione delle iniziative promosse e dei provvedimenti adottati dagli organi accademici. Esplica, altresì, una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale non docente.

2. Il direttore amministrativo ed i dirigenti dell'Università esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi, dai regolamenti, nonchè quelle conferite dal consiglio di amministrazione nel rispetto del loro stato giuridico.

3. Nell'ambito della mobilità della dirigenza e nel rispetto delle leggi vigenti, l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa Università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'Università o dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere conferito per un periodo minimo di anni due e per un periodo massimo di anni cinque, e può essere rinnovato.

4. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione e all'organizzazione della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 42.

Responsabilità dirigenziale

1. Tutti i dirigenti, ivi compreso il direttore amministrativo, sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 1, lettera *b)* dell'art. 18, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati da tale programma.

2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.

3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami indetto dall'Università, fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa vigente circa la riserva di posti disponibili per altri sistemi di selezione. I criteri di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso per esami sono fissati con bando di concorso, e devono essere conformi a quanto fissato dalla normativa statale vigente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali rilievi o controversie concernenti singole norme, non sospendono l'efficacia del presente statuto.

Art. 44.

Organi elettivi

1. Tutti gli organi elettivi in carica all'entrata in vigore dello statuto e dallo stesso previsti, verranno rinnovati alla loro naturale scadenza.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico verrà integrato e adeguato in applicazione dell'art. 13, lettere *c)* e *d)* e dell'art. 27, secondo comma; le rappresentanze delle componenti universitarie nel consiglio di amministrazione, verranno integrate e adeguate in applicazione dell'art. 16, lettere *e), f)* e *g)* e dell'art. 27, secondo comma.

Art. 45.

Elezione del consiglio degli studenti

1. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni delle componenti studentesche, da tenersi comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio degli studenti è composto da due studenti per ogni facoltà eletti dai rappresentanti nei consigli di facoltà e dai sei rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione.

ALLEGATO 1

TABELLA *A*
(Ai sensi dell'art. 23, secondo comma)

Facoltà di giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza;

corso di diploma universitario di operatore giudiziario;

corso di diploma universitario di consulente del lavoro;

corso di diploma universitario di operatore giuridico di impresa.

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere;

corso di laurea in filosofia;

corso di laurea in lingue e letterature straniere e moderne;

corso di diploma universitario per operatori dei beni culturali.

Facoltà di scienze politiche:

corso di laurea in scienze politiche;

corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa;

corso di laurea in scienze della comunicazione;

corso di diploma universitario in giornalismo.

ALLEGATO 2

TABELLA *B*
(Ai sensi dell'art. 23, quarto comma)

Facoltà di giurisprudenza.

Facoltà di scienze politiche.

Dipartimenti:

dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e comparato;

dipartimento di studi su mutamento sociale, istituzioni giuridiche e comunicazione;

dipartimento di diritto pubblico e teoria del Governo;

dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie.

Istituti:

istituto di diritto romano;

istituto di storia, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico;

istituto di diritto e procedura penale;

istituto di diritto internazionale pubblico e privato;

istituto di medicina legale e delle assicurazioni;

istituto di esercitazioni giuridiche;

istituto di studi storici;

istituto di diritto processuale civile.

Facoltà di lettere e filosofia.

Dipartimenti:

dipartimento di filosofia e scienze umane;

dipartimento di lingue e letterature moderne.

Istituti:

istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana;

istituto di filologia classica;

istituto di glottologia e linguistica generale;

istituto di paleografia e bibliologia;

istituto di storia antica;

istituto di storia medievale e moderna.

ALLEGATO 3

TABELLA *C*
(Ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera *c*)

Scienze giuridiche.

Scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociologiche.

Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie e storico-artistiche.

Scienze storiche e filosofiche e scienze pedagogiche e psicologiche.

95A1637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 112, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Scoz dott.ssa Carla, è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Bolzano a decorrere dal 16 gennaio 1995.

95A1658

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Prof. Alessio Pezcoller», in Trento

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 1994 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Prof. Alessio Pezcoller», in Trento, composto di diciotto articoli, nonché di un articolo *bis*.

95A1659

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Tirana (Albania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Presso l'ambasciata d'Italia in Tirana (Albania) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A1662

Modificazione alla circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata d'Italia in Addis Abeba (Etiopia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata d'Italia in Addis Abeba è modificata come segue: il territorio della Repubblica federale democratica d'Etiopia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A1660

Modificazione alle circoscrizioni territoriali e alle dipendenze di alcuni uffici consolari di prima e seconda categoria operanti in Venezuela e negli Stati Uniti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Caracas (Venezuela) è modificata come segue: territorio della Repubblica federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon), la federazione di Trinidad e Tobago, le isole Barbados, l'isola di St. Lucia, l'isola di Grenada, i territori britannici di Montserrat e Anguilla.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in Maracaibo (Venezuela) è modificata come segue: gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon e le isole di Aruba Bonaire e Curacao.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Miami (Stati Uniti) è modificata come segue: gli Stati della Florida, della Georgia, del Sud Carolina, Portorico, isole Vergini americane, isole Caimane, isole olandesi di St. Maarten, St. Eustatius e Saba, isole Vergini britanniche, Turks and Caicos.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Filadelfia (Stati Uniti) è modificata come segue: gli Stati di Pennsylvania, Delaware, la parte occidentale dello Stato di New Jersey, Maryland (eccettuate le contee di Montgomery e di Prince George), West Virginia e Virginia (eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax), lo Stato del Nord Carolina.

Art. 5.

Il consolato onorario in Willemstad (Curaçao) e l'agenzia consolare onoraria in Oranjestad (Aruba) sono posti alle dipendenze del consolato d'Italia in Maracaibo (Venezuela).

Art. 6.

La circoscrizione del consolato onorario in Willemstad (Curaçao) è modificata come segue: l'isola di Curaçao e l'isola di Bonaire.

Art. 7.

La circoscrizione del consolato onorario in San Juan de Puertorico (Puertorico) è modificata come segue: il territorio dello Stato, le isole Vergini americane, le isole Vergini britanniche, le Antille olandesi orientali di St. Maarten, St. Eustatius e Saba.

Art. 8.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Norfolk (USA) è modificata come segue: lo Stato della Virginia (eccettuate le contee di Arlington e Fairfax) e il Nord Carolina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il Ministro AGNELLI

95A1661

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali».

Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 1995.

95A1695

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 è stato conferito alla dott.ssa Ambretta Rampelli, dirigente di servizio sociale, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

95A1663

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli Lucana - A.P.O.L., in Lavello, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1994, n. 91801, è stata accertata nell'Associazione di produttori ortofrutticoli Lucana - A.P.O.L., di Lavello (Potenza) la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 14-*ter* del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta Associazione è iscritta al n. 175 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

95A1665

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 100/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale: «NEOTYF» (vaccino tifoideo vivo attenuato per uso orale) - 3 capsule in blister.

Titolare A.I.C.: Società Biocine S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata: Produttore: la produzione della specialità medicinale, limitamente alle operazioni terminali di confezionamento, è ora effettuata anche dalla società C.O.C. Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese, via Modena (Bologna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 101/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale: «MULTUM GIALLO Collutorio» flacone × ml 120

Titolare A I.C. Lampugnani farmaceutici S.p.a , con sede legale in Milano, viale Bianca Maria, 33, e domicilio fiscale in Nerviano (Milano).

Modifica apportata: Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 102/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale: «ANTORAL» nelle preparazioni 20 pastiglie × mg 5 - flacone × ml 15 e × ml 30 di spray.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Modifica apportata: Denominazione: la specialità medicinale, nella preparazione pastiglie × mg 5 è ora denominata «ANTORAL GOLA Pastiglie» e nella preparazione spray è ora denominata «ANTORAL GOLA Spray».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 103/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale. «FREAMINE III» all'8,5% - flacone da ml 500.

Titolare A.I.C.: Clintec S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 5.

Modifica apportata: Produttore: la produzione ed il controllo di qualità della specialità medicinale di cui trattasi sono ora effettuati anche dalla società Clintec Nutrition Clinique nello stabilimento sito in Z.I. d'Amilly - Montargis - Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 104/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinali:

«NUROFEN» - 12 confetti × mg 200;

«BENAGOL» - 24 pastiglie; 24 pastiglie «miele limone»; 24 pastiglie con «vitamina C»; 24 pastiglie «mentolo-eucaliptolo».

Titolare A.I.C.: The Boots Company PLC, di Nottingham (Inghilterra), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Boots Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A, codice fiscale 00795170158.

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli, 15, codice fiscale 06325010152.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 106/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale: «VIVIN C» - 10 e 20 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Laboratoires UPSA - Rueil Malmaison (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3, Firenze.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 107/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale: «BISOLVON LINCTUS» flacone sciroppo × ml 250.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura:

medicinale non soggetto a prescrizione medica;

medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 108/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale: «FOLINEMIC FERRO» 10 flaconcini per os.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Scandicci, 37.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering, 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data dèlla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 110/1995 del 25 febbraio 1995

Specialità medicinale: «FERROFOLIN» 10 flac. 15 ml.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering, 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 111/1995 del 25 febbraio 1995

Specialità medicinale: «DOSTINEX» 2, 4 e 8 compresse da 0,5 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora confezionata dalla società titolare dell'A.I.C. anche nello stabilimento sito in Ascoli Piceno.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto MTR n. 190/1995 del 25 febbraio 1995

Specialità medicinale: «MEPICOR» (mepindolo) 30 compresse × mg 5.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Gran Sasso, 18, codice fiscale 09776510159.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale 00400380580;

produttore: la specialità è ora prodotta, controllata e confezionata sia dalla Schering S.p.a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano), sia dalla Schering AG nello stabilimento sito in Berlino-Mullerstrasse (Germania);

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «CORSAN»: numeri di A.I.C.: 025722051 (in base 10) 0SJ763 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il numero A.I.C. in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 112/1995 del 25 febbraio 1995

Specialità medicinale: «MUSCORIL» 6 fiale da 4 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1040.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 113/1995 del 25 febbraio 1995

Specialità medicinale: «SUCRALFIN» sospensione al 20% flacone 200 ml.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Mintefarmaco S.p.a. nello stabilimento comune sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 126/1995 del 2 marzo 1995

Specialità medicinale: «MONOCID» nelle preparazioni:

1 flac. polv. 500 mg + 1 siringa preriempita solv. i.m.;

1 flac. polv. 1 g + 1 siringa preriempita solv. i.m.;

1 flac. polv. 500 mg + 1 siringa preriempita solv. i v.;

1 flac. polv. 1 g + 1 siringa preriempita solv. i.v.

Titolare A.I C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385.

Modifica apportata: produttore: la produzione dei flaconcini di liofilizzato, il controllo ed il confezionamento sono ora effettuati anche dalla società Smith Kline & French S.a. nello stabilimento sito in Alcalà de Henares - Madrid (Spagna). I controlli delle preparazioni di cui sopra sono ora effettuati anche dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano). Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 127/1995 del 2 marzo 1995

Specialità medicinale «ACTISITE» tetracycline fibre (tetraciclina cloridrato) 10 buste contenenti ciascuna una fibra da 23 cm di tetraciclina a lento rilascio.

Titolare A.I.C.: Marka Arzneimittel GmbH con sede in Munzer Landerstrasse - Francoforte/M (Germania) rappresentata in Italia dalla società CTM Medical Trading S.r.l., con sede in Verona, via Fleming, 1.

Modifica apportata: altre condizioni: la società CTM Medical Trading S.r.l. è autorizzata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 178/1991, ad importare il prodotto di cui trattasi dai Paesi UE (Belgio). Prima dell'immissione in commercio ciascun lotto importato in Italia sarà sottoposto a controllo di qualità presso i laboratori della società J. Simon S.A. siti in Vavre, Vieux Chemin du Poete, 10 (Belgio).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A1672

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea, che consentono l'esercizio della professione di docente e non docente della scuola di istruzione primaria e secondaria. (Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/C.E.E., che integra la direttiva 89/48/C.E.E.).

Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/C.E.E., prevede il riconoscimento di titoli di formazione professionale, acquisiti da un cittadino comunitario in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, al cui possesso la legislazione dello Stato estero subordina l'esercizio di una professione.

L'art. 13 del citato decreto legislativo n. 319 assegna al Ministero della pubblica istruzione la competenza al riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle seguenti professioni:

a) insegnante nelle scuole materne ed elementari;

b) insegnante tecnico-pratico nelle scuole secondarie;

c) attività amministrativa, tecnica ed ausiliaria nelle scuole di ogni ordine e grado (personale non docente).

Ai fini dell'insegnamento di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* il migrante può chiedere il riconoscimento dei titoli che attestino:

1) un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno un anno (comma 3, lettera *a)*, art. 1);

2) un ciclo di studi o di formazione post-secondari, diverso dal precedente, impartito in un istituto o in un'impresa (comma 3, lettera *b)*, art. 1);

3) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale (comma 3, lettera *c)*, art. 1).

Nell'ipotesi che la professione di insegnante non sia regolamentata nel Paese di provenienza, oltre ai titoli di cui al precedente comma, il migrante dovrà documentare un'attività professionale di almeno due anni negli ultimi dieci anni (art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*).

Ai fini dell'esercizio dell'attività amministrativa, tecnica ed ausiliaria, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere riconosciuti, oltre ai titoli sopra elencati, il seguente titolo che attesta:

1) una formazione generale di livello di istruzione secondaria (comma 4, lettera *c)*, art. 1).

Qualora la formazione professionale sia stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese extra comunitario il riconoscimento è ammissibile, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 319, se il Paese membro dell'Unione europea, che ha riconosciuto il titolo acquisito nel Paese terzo, certifichi che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di un'esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso del titolo indicato al punto 1 e di due anni, se il titolo è tra quelli richiamati ai punti 2 e 3 del presente comunicato.

Per le professioni vigilate da questo Ministero, la domanda in carta da bollo, redatta secondo l'allegato modello *A* o *B*, va presentata alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione VIII, che provvederà ad inviarla agli uffici competenti.

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
ai fini dell'insegnamento
(in bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione VIII -
Via M. Carcani, 61 - 00153 ROMA

...l... sottoscritt... ... .
nat... il .... a..
residente .... in possesso della cittadinanza.......................... chiede, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, il riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati in.......................... (1), Paese membro dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione .... (2) per l'insegnamento delle seguenti discipline:..................................
....

A tal fine allega (3):

a) certificato di cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea;

b) titolo di studio posseduto;

c) dichiarazione dell'autorità estera competente che attesti il possesso del titolo di cui sopra e che detto titolo abilita, nel Paese ove è stato rilasciato, all'esercizio della professione di docente per le discipline per le quali è richiesto il riconoscimento;

d) «dichiarazione di valore in loco» rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti (4);

e) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale, comprovata dai titoli, e ordine degli studi del ciclo secondario seguito;

f) documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana (5);

g) certificazione di attività professionale svolta;

(Se la professione di docente per il tipo di insegnamento richiesto non è regolamentata nel Paese comunitario:)

h) documentazione da cui risulti l'esercizio a tempo pieno dell'attività di docente per la durata di due anni nell'ultimo decennio;

(Se la formazione professionale è stata acquisita per più di un terzo in uno Stato non appartenente all'Unione europea:)

i) documentazione attestante il riconoscimento del titolo professionale acquisito nel Paese terzo da parte del Paese comunitario, nonché l'attestazione dell'esperienza professionale (6);

l) traduzione in lingua italiana di tutti i documenti in lingua straniera allegati (7).

Recapito..
tel. ....

Firma

....

---

(1) Indicare il Paese comunitario che ha rilasciato i titoli.

(2) Specificare l'ordine di scuola: materna, elementare, secondaria superiore.

(3) I documenti dovranno essere allegati in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni.

(4) La «dichiarazione di valore in loco» deve attestare la natura giuridica dell'istituzione scolastica che ha rilasciato il certificato, il numero complessivo degli anni di scolarità, la formazione necessaria per il suo conseguimento e la collocazione nell'ordine e grado del sistema di istruzione e formazione professionale locale.

(5) In mancanza di tale documentazione il richiedente dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua italiana presso un provveditorato agli studi.

(6) Esperienza professionale di tre anni nel caso di ciclo di studi post-secondario della durata di almeno un anno.

Esperienza professionale di due anni nel caso di ciclo di studi o formazione post-secondaria impartito in un istituto o in un'impresa, ovvero nel caso di corso di studi secondario tecnico o professionale.

(7) La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

ALLEGATO *B*

Fac-simile di domanda
ai fini di attività non docente
(in bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione VIII -
Via M. Carcani, 61 - 00153 ROMA

...l... sottoscritt...
nat... il .... a...
residente... in possesso della cittadinanza.. chiede, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, il riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati in.. (1), Paese membro dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio della professione di .... (2) nelle scuole di istruzione di ogni ordine e grado.

A tal fine allega (3):

a) certificato di cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea;

b) titolo professionale posseduto;

c) dichiarazione dell'autorità estera competente che attesti il possesso del titolo di cui sopra e che detto titolo abilita, nel Paese ove è stato rilasciato, all'esercizio della professione per la quale è richiesto il riconoscimento;

d) «dichiarazione di valore in loco» rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti (4);

e) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale, comprovata dai titoli, e ordine degli studi del ciclo secondario seguito;

f) documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana (5);

g) certificazione di attività professionale svolta.

(Se la professione amministrativa, tecnica ed ausiliaria richiesta non è regolamentata nel Paese comunitario:)

h) documentazione da cui risulti l'esercizio a tempo pieno della professione stessa per la durata di due anni nell'ultimo decennio;

(Se la formazione professionale è stata acquisita per più di un terzo in uno Stato non appartenente all'Unione europea:)

i) documentazione attestante il riconoscimento del titolo professionale acquisito nel Paese terzo da parte del Paese comunitario, nonché l'attestazione dell'esperienza professionale (6);

l) traduzione in lingua italiana di tutti i documenti in lingua straniera allegati (7).

Recapito...
tel. ....

Firma

....

---

(1) Indicare il Paese comunitario che ha rilasciato i titoli.

(2) Specificare tra le seguenti attività amministrative, tecniche ed ausiliarie nella scuola, quelle per le quali si intende chiedere il riconoscimento: ausiliario, collaboratore amministrativo, collaboratore tecnico, coordinatore amministrativo, cuoco, aiutante cuoco, guardarobiere, infermiere.

(3) I documenti dovranno essere allegati in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni.

(4) La «dichiarazione di valore in loco» deve attestare la natura giuridica dell'istituzione che ha rilasciato il certificato, il numero complessivo degli anni di scolarità, la formazione necessaria per il suo conseguimento e la collocazione nell'ordine e grado del sistema di istruzione e formazione professionale locale.

(5) In mancanza di tale documentazione il richiedente dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua italiana presso un provveditorato agli studi.

(6) Esperienza professionale di tre anni nel caso di ciclo di studi post-secondario della durata di almeno un anno.

Esperienza professionale di due anni nel caso di ciclo di studi o formazione post-secondaria impartito in un istituto o in un'impresa, ovvero nel caso di corso di studi secondario tecnico o professionale.

(7) La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

95A1666

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione al decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciato alla società «Auditalia - Società a responsabilità limitata», in Roma.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1995, il decreto interministeriale 10 febbraio 1976, mediante il quale la società «Auditalia - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa all'attività esercitabile, che viene limitata alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende. La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A1667

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 ottobre 1994 recante: «Reintegro degli oneri per l'interruzione dei lavori e la chiusura delle centrali nucleari: accertamento di ulteriori oneri ed introduzione di una priorità per il rimborso dei crediti di minore importo».

Si comunicano gli estremi di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto ministeriale 21 ottobre 1994 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1994:

«Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1995, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7».

95A1670

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 novembre 1994 recante: «Rettifiche al decreto ministeriale 21 ottobre 1994 concernente il reintegro degli oneri per l'interruzione dei lavori e la chiusura delle centrali nucleari».

Si comunicano gli estremi di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto ministeriale 25 novembre 1994 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1994:

«Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1995, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8».

95A1668

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 dicembre 1994 recante: «Ulteriore proroga della operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti».

Si comunicano gli estremi di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto ministeriale 12 dicembre 1994 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1994:

«Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1994, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4».

95A1669

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Sellia Marina, Casabona, Rivello, Ferentino, Pesche e Serravalle Pistoiese.

Con decreto 12 luglio 1994, n. 426/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del torrente «Uria», segnato nel catasto del comune di Sellia Marina (Catanzaro) al foglio n. 9, particella 295, della superficie di circa mq 6100, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 luglio 1987, in scala 1:4000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 luglio 1994, n. 665/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, reliquato del torrente Seccata, segnato nel catasto del comune di Casabona (Catanzaro) al foglio n. 48, particella 244, della superficie di circa mq 4016, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 ottobre 1993, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 luglio 1994, n. 350/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, area di risulta di una condotta idrica abbandonata, segnato nel catasto del comune di Rivello (Potenza), al foglio n. 26, particella n. 419 parte, della superficie di circa mq 190, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 dicembre 1989, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 luglio 1994, n. 528/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, area di risulta dalla deviazione di un tratto del Fosso della Noce, distinto in catasto del comune di Ferentino (Frosinone) al foglio n. 68, alla partita «acque esenti da estimo», fra i mappali 30, 31 e 32, della superficie di mq 280 circa, ed evidenziato con coloritura arancione nella planimetria predisposta in data 7 ottobre 1993, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 luglio 1994, n. 434/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, area di risulta dalla copertura del fosso «Rava», segnato nel catasto del comune di Pesche (Isernia) al foglio n. 11, della superficie di mq 525 circa, ed evidenziato con velatura in rosso nella planimetria rilasciata il 23 novembre 1987, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Isernia; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto n. TC/293 del 26 aprile 1994 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni e tratti di alveo abbandonato del fosso della Forretta, distinti in catasto del comune di Serravalle Pistoiese al foglio n. 38, particelle 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 (parte), 1006, 1007, 1008, 1009 e 1016 della superficie complessiva di mq 609 e meglio individuati con coloritura arancione nello schizzo planimetrico predisposto il 14 dicembre 1993 dall'ufficio tecnico erariale di Pistoia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A1664

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 marzo 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1699,14
ECU	2193,59
Marco tedesco	1202,25
Franco francese	340,20
Lira sterlina	2694,67
Fiorino olandese	1072,49
Franco belga	58,285
Peseta spagnola	13,107
Corona danese	301,11
Lira irlandese	2697,04
Dracma greca	7,351
Escudo portoghese	11,434
Dollaro canadese	1212,81
Yen giapponese	19,070
Franco svizzero	1446,32
Scellino austriaco	170,80
Corona norvegese	270,18
Corona svedese	234,12
Marco finlandese	386,34
Dollaro australiano	1238,16

95A1737

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

«didattica del latino» - settore scientifico-disciplinare L07A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A1673

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare n. A02A alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A1674

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L11A Linguistica italiana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare P01B Politica economica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A1675

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1995).

Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 12, comma 2, in luogo delle parole: «... in deroga ai termini e alle modalità procedimentali *previste* dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.», leggasi: «... in deroga ai termini e alle modalità procedimentali *previsti* dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

all'art. 13, comma 2, lettera *d)*, in luogo delle parole: «... di spazi di pubblicità elettorale compensativa *ai* soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;», leggasi: «... di spazi di pubblicità elettorale compensativa *in favore dei* soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;»;

all'art. 18, comma 1, in luogo delle parole: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, *commi 2 e 3*,», leggasi: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, *commi 1 e 6*,».

95A1736

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' *Martelli*, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11